

COMUNE DI ARENA PO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 3 in data 16 marzo 2019

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 5 Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 Attività di verifica e controllo
- Art. 8 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 9 Sanzioni e interessi
- Art. 10 Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso
- Art. 11 Contenzioso
- Art. 12 Forme di riscossione delle entrate
- Art. 13 Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 14 Dilazione del pagamento in caso di accertamento
- Art. 15 Rimborsi
- Art. 16 Forme di riscossione coattiva
- Art. 17 Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 18 Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione
- Art. 19 Limiti per le riscossioni coattive

Art. 20 Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

Art. 21 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 22 Autotutela

Art. 23 Accertamento con adesione

Art. 24 Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

Art. 25 Norme finali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune di Arena Po (tributarie, extra tributarie, patrimoniali, altre entrate proprie), con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs.18.8.2000, n.267 e dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e loro successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito Regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente regolamento. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono comunicati al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa

delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti ed i termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, quando ciò si renda necessario. Per le entrate tributarie, qualora il termine per la deliberazione delle aliquote dovesse essere prorogato da disposizioni normative in data successiva alla scadenza del relativo pagamento, questa sarà automaticamente spostata alla fine del mese successivo a quello di determinazione delle aliquote, al fine di consentire di fornire adeguata informazione all'utenza interessata. Tale proroga s'intende estesa anche al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed alla imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato (sono fatti salvi i casi di utilizzo del patrimonio comunale non inizialmente determinabili). Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori oppure per specifiche disposizioni di legge.
3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistenti, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata l'adeguata copertura dei costi del servizio cui si riferiscono .
4. Nel rispetto della norma vigente e in osservanza al principio di autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art. 5 - Forme di gestione delle entrate

1. Oltre alla gestione diretta, in attuazione delle norme dettate dall'art. 52, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. In caso di affidamento a società esterna, nella valutazione delle ditte fornitrici di servizi accessori alla gestione delle entrate dovrà essere considerata l'organizzazione e le strutture idonee a garantire lo svolgimento dei servizi appaltati, con esclusione di ditte che non dimostrino di avere tali idonei requisiti. L'eventuale insorgenza di controversie, in via amministrativa o giurisdizionale, inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate con appositi atti dell'Organo esecutivo; con il medesimo provvedimento di designazione sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria; dispone i rimborsi.
3. Qualora sia determinato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate, anche mediante la collaborazione degli altri uffici comunali.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n.

241 – e successive modifiche e integrazioni - con esclusione delle norme di cui agli art. 7 e 13.

3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il Funzionario può invitare il contribuente a fornire adeguati chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o di altro documento idoneo.

Art. 8 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. A tale scopo deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino d'importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento o altre forme previste per legge (es. posta elettronica certificata).
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria, extra tributaria e patrimoniale, nel caso di affidamento a terzi del servizio, sono svolte con le modalità indicate negli atti che regolano i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, sono previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23.12.1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata, ove non disciplinato da norma di Legge.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile di cui all'art. 6.
4. Gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali e alle altre entrate anche patrimoniali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale

vigente, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 10 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso

1. In assenza di specifica disposizione regolamentare adottata dal Comune riferita alle singole entrate il limite minimo per l'emissione di avvisi di accertamento e di atti di rimborso è fissato in € 12,00 (sono fatte salve eventuali modifiche legislative in materia).

Art. 11 - Contenzioso

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco (in alternativa la norma prevede che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio), quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile o altro dipendente.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata, *compatibilmente con la struttura organizzativa interna*, da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.
5. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.

Art. 12 - Forme di riscossione delle entrate

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- a. tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - b. tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c. tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
 - d. tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
2. Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
 - a. tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - b. tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - c. tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - d. tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
3. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 13 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie ed extra tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti
3. Il Responsabile del Servizio di ciascuna entrata tributaria, extra tributaria o patrimoniale può disporre, su richiesta dell'interessato (sia esso persona fisica o persona giuridica) *in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese e eventuali sanzioni ed interessi*, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, con applicazione degli interessi legali al tasso vigente al momento del provvedimento di concessione della rateizzazione; gli interessi saranno applicati a decorrere dal versamento della seconda rata. L'arrotondamento *"all'euro pieno"* non si applica alle singole rate.
4. Ai fini dell'individuazione delle "comprovate difficoltà di ordine economico":
 - a) Per le persone fisiche il valore di riferimento è l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che deve rappresentare un importo inferiore a Euro 8.000,00;
 - b) Per le persone giuridiche, non essendo possibile definire preventivamente valori di riferimento, la valutazione è rimessa al Responsabile del Servizio preposto; ai fini della valutazione dell'istanza sarà richiesta la presentazione della seguente documentazione:
 - a) bilancio provvisorio (non antecedente ai 4 mesi precedenti la data di presentazione

della richiesta di rateizzazione) – b) ultima dichiarazione dei redditi presentata – c) saldo dei conti correnti bancari e/o postali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateizzazione.

Le rate saranno concesse, previa verifica dei requisiti di cui sopra, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero di rate
Per importi fino a Euro 50,00	0 rate
Per importi da Euro 50,01 a Euro 500,00	3 rate
Per importi da Euro 500,01 a Euro 1.000,00	4 rate
Per importi da Euro 1.000,01 a Euro 2.000,00	5 rate
Per importi da Euro 2.000,01 a Euro 3.000,00	6 rate
Per importi da Euro 3.000,01 a Euro 4.000,00	7 rate
Per importi da Euro 4.000,01 a Euro 5.000,00	8 rate
Per importi da Euro 5.000,01	10 rate

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il mancato pagamento entro il predetto termine, in presenza di avviso di accertamento, comporterà l'emissione degli atti di riscossione coattiva. Per le somme di ammontare superiore a 5.000,00 € (cinquemila) ai fini della concessione della rateizzazione sarà richiesta la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
6. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
7. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi precedenti del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento o di qualsivoglia atto di riscossione coattiva.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione purché non sussistano in capo al richiedente situazioni di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
9. E' esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate di importi già rateizzati o dilazionati.

Art. 14 - Dilazione del pagamento in caso di accertamento

1. In presenza di avviso di accertamento si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 13.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il responsabile del servizio dispone, nel termine di prescrizione previsto dalla Legge per le singole entrate, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 16 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D.14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.Lgs.26.2.1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, a condizione che il Funzionario preposto fornisca idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.Lgs.26.2.1999, n.46 e succ. mod. e int., le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 15.12.1997 n, 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in € 12,00 il limite al di sotto del quale non si precede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 17 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
2. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

Art. 18 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.

Art. 19 - Limiti per le riscossioni coattive

1. Ai fini del recupero di efficienza ed economicità della gestione il Responsabile del Servizio può non darà corso alla riscossione di entrate che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti, nonché costose ed improduttive azioni di recupero, nel caso in cui i costi da sostenere siano valutati in misura pari, superiore o di poco inferiori all'effettiva entrata realizzabile. *La valutazione è rimessa al singolo Responsabile di Servizio.*

Art. 20 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 21 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. Per i crediti d'incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore a € 100,00.

Art. 22 - Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del servizio, con proprio provvedimento, od i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche nel caso in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regime agevolativi.

Art. 23 - Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449 e succ. mod. e int.

Art. 24 - Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenute nel comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa a tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con somme a debito. Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione. Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.

È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata tributaria.

Art. 25 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Qualsiasi altro precedente regolamento avente a oggetto la disciplina generale delle entrate s'intende abolito con l'approvazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 Legge 212/2000, dal 1° gennaio 2019.